



Matteo Mari



Istituto Comprensivo "M. Mari" - Salerno

P.zza A. Trucillo 22 - 84127 - Salerno ☎ Tel. 089.751403 ☎ C.F. 95182830653 ☎ Cod. Mec. SAIC8B700B

PEO: saic8b700b@istruzione.it - PEC: saic8b700b@pec.istruzione.it - WEB: icmatteomari.edu.it

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti



A tutto il personale scolastico in servizio nell'a.s. 2020-21
Al DSGA
Albo
Sito web
Bacheca Registro Elettronico e Gestione Comunicazioni
Atti

OGGETTO: Obbligo GREEN PASS per personale scolastico

Vista la nota del Mpi prot.n. 1107 del 22 luglio 2021 Avvio dell'anno scolastico 2021/22.
Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34).

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;

Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il *“Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”*;

Visto i Verbali nn.32 e 39 del CTS rispettivamente del 12 luglio e del 5 agosto 2021

Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico*.

Vista la Nota Mpi n.1237 del 13 agosto 2021 (allegata alla presente)

Considerata l'emergenza sanitaria prorogata al 31 dicembre 2021;

Considerato che *tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021* (green pass);

Considerato che il mancato rispetto di tale disposizione *da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

Preso atto che la certificazione verde viene rilasciata:

- a) A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni
- b) A chi abbia completato il ciclo vaccinale;
- c) A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- d) A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

Considerato che *le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata solo ed esclusivamente secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

Considerato che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105” e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

Considerato che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l’obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola

Considerato che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si forniscono di seguito informazioni e relative disposizioni in ordine alla recente normativa sulla materia di cui

all'oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stessa e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it.

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" all'art. 9-ter recita: *"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto **il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19**"*.

Si ricorda a tal proposito che la certificazione verde, definita dal Ministro dell'Istruzione come "una ulteriore misura di sicurezza", è rilasciata nei seguenti casi:

1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. Aver completato il ciclo vaccinale;
3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. Essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti;

Pertanto, a partire dall' 01/09/2021, **tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde** al Dirigente Scolastico o al personale espressamente incaricato.

Si rappresenta che all'albo e sul sito web sezione privacy è presente ad integrazione della presente circolare apposita nota informativa rivolta al personale scolastico: ***"Informativa al personale scolastico per il trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") - Trattamento dei dati rilevazione e gestione dati Certificazione Verdi in attuazione del D.L. 111/2021"*** che comunque si allega alla presente. **Si pregano i docenti di spuntare Gestione Comunicazioni per presa visione e il Personale ATA di consegnarla firmata per presa visione.**

Il mancato rispetto delle disposizioni, previste dal Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Come esplicitato nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto "Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" – Parere tecnico", la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma di denaro". Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa poi che "la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020"

Le disposizioni relative all'obbligo di esibizione del green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 0035309-04/08/2021 avente ad oggetto "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19".

Alla luce di quanto su esposto, e nell'attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, si invita ciascuno ad un'attenta lettura delle prescrizioni normative reperibili al seguente link <https://www.istruzione.it/iotornoascuola> e **si sollecita tutto il personale a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici a far data dal 1° settembre p.v. anche per la presa di servizio.**

Si invita tutto il personale al rispetto delle norme indicate nella presente. Certa della consueta collaborazione e del forte senso di responsabilità della comunità scolastica, si inviano cordiali saluti.

Salerno, 31 agosto 2021

Il Dirigente

Prof.ssa Dott.ssa Flavia Petti

(Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa)

N. 2 allegati:

All. 1- Nota 1237 del 13 agosto 2021 - Parere tecnico DL 111_21;

All. 2 - Informativa PRIVACY Covid INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2021.